

DETERMINAZIONE N. 500 DEL 28/11/2022

Assegnazione d'ufficio di domicili digitali alle imprese individuali con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento - ex art. 37 D.L. N. 76/2020.

Il Dirigente dell'area anagrafe e registri e Conservatore del registro imprese,

- visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), come modificato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, a norma del quale: "... le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580...";
- visto il Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese, approvato dal Consiglio della Camera di Commercio di Verona con deliberazione n. 8 del 28.7.2022;
- atteso che l'ufficio ha avviato il procedimento massivo di assegnazione del domicilio digitale alle imprese individuali che ne sono prive e che non presentano i requisiti di cancellazione d'ufficio, secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Regolamento di cui sopra;
- preso atto che l'art. 4 del Regolamento camerale stabilisce che l'avvio del procedimento d'ufficio di assegnazione massiva dei domicili digitali sia effettuato, per le imprese individuali (comma 1 art. 4) "...mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Verona nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi". Il comma 2 aggiunge inoltre: "La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale

decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data”;

- atteso che per le imprese individuali prive di domicilio digitale, l’ufficio, mediante pubblicazione in data 26/09/2022 dell’atto di diffida prot. n. 51053/2022 e del suo allegato riportante l’elenco delle imprese inadempienti (n. 2765) sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Verona, nella sezione dell’Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, ha comunicato l’avvio del procedimento massivo per l’iscrizione del domicilio digitale e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa, in misura triplicata, per omesso adempimento, con termine per adempiere entro il 10 novembre 2022
- atteso che il predetto atto di diffida e di avvio del procedimento è stato pubblicato con le modalità di cui al punto precedente, dal 26/09/2022 al 10/11/2022;
- considerato che le imprese individuali, per le quali è decorso inutilmente il termine assegnato del 10 novembre 2022, in presenza delle condizioni richieste dalla legge (imprese attive, non soggette a procedura concorsuale e prive di domicilio digitale) sussiste il presupposto per l’iscrizione d’ufficio dei domicili digitali con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa, in misura triplicata, per omesso adempimento ai sensi dell’art. 37 D.L. n. 76/2020;
- considerato quanto disposto dal Regolamento agli artt. 4 comma 4, e 5 comma 1, lettera b), che prevedono l’archiviazione automatica del procedimento se l’impresa comunica il proprio domicilio digitale nelle more del procedimento stesso;
- preso atto che il programma informatico di Infocamere S.C.p.A. (gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580) di elaborazione delle posizioni contenute nell’Allegato, provvede, in sede di assegnazione del domicilio digitale, all’effettuazione di controlli automatici che consentono di scartare le posizioni che non presentano i requisiti richiesti per l’assegnazione del domicilio digitale e la contestuale irrogazione della sanzione;
- rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione a fronte del predetto obbligo di iscrivere al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;
- rilevato, infatti, che spesso la notifica tramite raccomandata A/R risulta priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori/titolari, pubblicato nella visura e in numerosi casi anche presso la residenza anagrafica;

- visto che l'art. 8 della legge 241/1990 testualmente dispone che: “*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*”;
- ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento e il provvedimento finale possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell'Amministrazione Digitale” che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione;
- visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;
- rammentato che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Verona è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;
- considerato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione nell'Albo camerale consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;
- considerato inoltre che, come per l'avvio del procedimento/diffida, anche il provvedimento unico finale – in considerazione della identità di presupposti di fatto e di diritto – possa essere emanato ‘in via cumulativa’ e notificato secondo le medesime modalità utilizzate per l'avvio del procedimento/diffida, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 e del citato Regolamento camerale per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese;
- ritenuto quindi opportuno procedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Registro delle imprese del provvedimento di assegnazione del domicilio digitale;
- vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 07 dicembre 1995, n. 581;
- per i motivi sopra indicati,

DETERMINA

1. di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese individuali di cui all'elenco allegato ai sensi l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), come modificato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) secondo quanto indicato nelle premesse;
2. di iscrivere d'ufficio nel registro delle imprese i domicili digitali assegnati automaticamente alle imprese individuali di cui al punto 1, in conformità a quanto illustrato nelle premesse;
3. di non procedere all'assegnazione del domicilio digitale alle imprese individuali di cui all'elenco allegato che, in sede di assegnazione automatica, non risultassero presentare i requisiti di legge sopra elencati;
4. di irrogare, contestualmente, la sanzione amministrativa in misura triplicata per omesso adempimento - ex art. 37 D.L. n. 76/2020 - alle imprese di cui all'allegato, secondo le modalità indicate dall'art. 3, lett. i) del Regolamento, con esclusione delle imprese che, in sede di assegnazione del domicilio digitale, venissero scartate;
5. di stabilire che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/90, sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio di Verona - nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese - e che rimanga pubblicato per le durata di 20 giorni consecutivi;
6. di stabilire che il presente provvedimento si intenda comunicato ai destinatari il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione. Avverso la presente Determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione (art. 40 comma 7 DL 76/2020).

Il Dirigente
dell'Area Anagrafe e Registri
e Conservatore del Registro delle Imprese
(Dott. Pietro Scola)

Allegato: elenco imprese.